

Commercialisti e Revisori Legali

Reg. Adriano Sorci
adrianosorci@integraassociati.it

Dott. Federico Sorci
federicosorci@integraassociati.it

Avvocati

Avv. Alessandro Sorci
alessandrosorci@integraassociati.it

Avv. Matteo Schippa
matteoschippa@integraassociati.it

Consulenti del Lavoro

Dott. Elisa Eraoli
elisaeraoli@integraassociati.it

Collaboratori

Dott. Viviana Morozzi

Segreteria

Paola Lucertini
segreteria@integraassociati.it



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Studio Integra

Associazione professionale

Strada Pian della Genna n. 19
06128 Perugia
Tel. 075 500.47.95 – 075 501.89.00
Fax 075 501.89.00

Via Sacco e Vanzetti n. 25/B
06063 Magione (PG)
Tel. 075 84.31.04
Fax 075 84.17.80

www.integraassociati.it
info@integraassociati.it

C.F. e P. IVA 02710510542

Circolare 11 Settembre 2014

Con la presente circolare forniamo indicazioni in merito:

- alle nuove regole per l'utilizzo dei modelli di pagamento F24 a partire dal 1°.10.2014;
- all'obbligo per i professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio, di comunicare all'Agenzia delle Entrate, entro il 31.10.2014, il proprio indirizzo di PEC.

Rimanendo a disposizione per i chiarimenti che dovessero occorrere, formuliamo cordiali saluti.

Nuove regole di utilizzo del modello di pagamento F24 dal 1°.10.2014

E' stato esteso alle persone fisiche, non titolari di partita IVA, l'obbligo dell'invio telematico dei modelli F24 già previsto dal 1° gennaio 2007 per i soli soggetti IVA.

Non si potrà più effettuare il pagamento in banca o in posta (o presso uno sportello di Equitalia) dei modelli F24:

- **superiori a mille euro;**
- **o di quelli che utilizzano crediti d'imposta in compensazione.**

In questi casi di dovrà effettuare il pagamento solo in via telematica, cioè trasmettendo via internet il modello F24, tramite i servizi telematici delle Entrate (F24 web, F24 online e F24 cumulativo) o delle banche o delle poste.

Per effetto delle disposizioni in commento dal 1°.10.2014 il pagamento dei tributi (contributi previdenziali, Inail, tributi locali, ecc.) potrà essere effettuato mediante il modello F24 cartaceo (presso banche, Poste italiane, Equitalia) solo da soggetti persone fisiche, che debbano versare un saldo pari o inferiore ad euro 1.000, senza alcuna compensazione.

In tutti gli altri casi è necessario utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o delle banche/Poste (Home banking o Cbi); l'uso dei servizi telematici di banche o poste è inibito nel caso in cui il modello presenti

un saldo a zero per effetto di compensazioni (si potranno utilizzare solo i servizi Entratel o Fisconline).

I nuovi limiti si aggiungono a quelli già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, quali l'obbligo di presentazione con modalità telematiche per i titolari di partita IVA, i limiti alla compensazione dei crediti IVA e dei crediti di imposte dirette, il divieto di compensazione di crediti di imposte erariali, in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate.

Pertanto, i titolari di partita IVA non possono mai procedere al versamento mediante il modello F24 cartaceo. Tali soggetti, inoltre, se intendono effettuare la compensazione orizzontale di crediti IVA per importi superiori ad euro 5.000,00 hanno l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Le nuove modalità in sintesi:

-“F24 con saldo a zero” per effetto delle compensazioni: dovranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. È necessario essere registrati ai servizi Entratel o Fisconline.

Diventa obbligatorio l'utilizzo dei seguenti servizi telematici:

- “F24 on line”, cui hanno accesso tutti i contribuenti in possesso del “pincode” di abilitazione; per usufruire di tale servizio è necessario avere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane, sul quale addebitare le somme dovute;

- “F24 web”, il quale consente ai contribuenti di compilare e trasmettere il modello di versamento senza la necessità di scaricare, sul proprio computer, alcun software; il pagamento avviene con un “ordine di addebito” sul conto corrente bancario o postale del contribuente, a beneficio dell'Agenzia delle Entrate;

- “F24 cumulativo”, riservato agli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, abilitati ad Entratel (es.: dottori e ragionieri commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro), che intendono eseguire i versamenti on line delle somme dovute dai propri clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari o postali di questi ultimi o sul conto corrente dell'intermediario medesimo.

-F24 con un saldo finale positivo, ma nei quali siano state effettuate compensazioni: dovranno essere presentati mediante:

- i servizi “F24 on line”, “F24 web” e “F24 cumulativo”;
- i sistemi di home/remote banking collegati al circuito CBI (Corporate Banking Interbancari) del sistema bancario o di altri
- sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste e agenti della riscossione.

-F24 con saldo finale di importo superiore ad euro 1.000 senza l'effettuazione di compensazioni: dovranno essere presentati mediante:

- i servizi “F24 on line”, “F24 web” e “F24 cumulativo”;
- i sistemi di home/remote banking collegati al circuito CBI (Corporate Banking Interbancari) del sistema bancario o di altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste e agenti della riscossione.

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

-F24 cartaceo: il modello cartaceo potrà essere presentato presso le banche, le Poste o un sportello di Equitalia se lo stesso comprende un saldo pari o inferiore ad euro 1.000,00, senza la presenza di alcuna compensazione. Solo dai soggetti non titolari di partita IVA.

F24 pagato tramite F24 web, F24 online ed F24 cumulativo di Fiscoline o Entratel

Per l'F24 web e l'F24 online, ovvero i canali che consentono di presentare direttamente l'F24 telematico, senza avvalersi di altri soggetti terzi (intermediari abilitati), la richiesta di pagamento del modello F24 viene scartata se non c'è corrispondenza tra il codice fiscale del contribuente indicato nel modello F24 e quello del titolare del conto corrente di addebito (o del cointestatario con abilitazione a operare con firma disgiunta).

In questi casi, da ottobre 2014, non potendo più pagare in contanti un F24 cartaceo, sarà necessario aprire obbligatoriamente un conto corrente per addebitare il modello telematico, generato con l'F24 web o l'F24 online. In alternativa, ci si dovrà affidare a un intermediario abilitato a Entratel che, tramite l'F24 cumulativo, potrà effettuare i versamenti on-line per conto dei propri clienti con addebito unico sul proprio conto corrente delle somme complessivamente dovute.

Nuovo adempimenti antiriciclaggio per i professionisti: PEC da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2014

Premessa

Entro il prossimo 31 ottobre 2014, i professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio di cui al DLgs. 231/2007, ivi inclusi i revisori legali dei conti, dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo di PEC, utilizzando il servizio Entratel o Fisconline, secondo quanto specificato nel DPR 22 luglio 1998, n. 322 e nel decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998 e successive modificazioni, nonché nei relativi allegati.

Sono interessati dall'adempimento in argomento, più nello specifico, i seguenti soggetti abilitati ad operare in Italia, anche per l'attività svolta all'estero che sia soggettivamente od oggettivamente collegabile al territorio italiano:

- Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
- Revisori Legali;
- Società di Revisione;
- Consulenti del Lavoro;
- Avvocati;
- Notai;
- Altri soggetti che rendono servizi forniti da periti, consulenti;
- Altri soggetti che svolgono attività in materia di contabilità e tributi;
- Prestatori di servizi relativi a società e trust.

Le disposizioni in materia di antiriciclaggio non si applicano, invece, ai professionisti stranieri operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi in conformità alla relativa disciplina comunitaria.

La comunicazione dell'indirizzo PEC si rende necessaria ai fini dell'inserimento di informazione nel registro degli indirizzi elettronici, di cui al punto 7 del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005, che disciplina le modalità di trasmissione delle richieste e delle risposte, nonché dei dati, notizie e documenti in essa contenuti, mediante l'utilizzo del sistema di posta elettronica certificata. Più nello specifico, l'adempimento in commento è richiesto nell'ambito del provvedimento avente ad oggetto le modalità e i termini relativi alle richieste di informazioni sulle operazioni intercorse con l'estero, sui rapporti ad esse collegate e sull'identità dei relativi titolari.



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO